

Protocollo del Consiglio di Disciplina Territoriale della Lombardia (aggiornato con le modifiche approvate in data 18 ottobre 2023)

Art. 1 (principio generale)

Il CDT nella gestione della propria attività si attiene a quanto previsto dalla Legge 3 febbraio 1963 n. 69 (d'ora in poi "Legge") nonché dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012 e, salve motivate eccezioni, a quanto previsto dal vigente "Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei Giornalisti" (d'ora in poi: "Regolamento")

Art. 2 (della formazione dei Collegi e della assegnazione dei procedimenti)

Il Presidente del Consiglio di Disciplina istituisce i Collegi ed assegna i procedimenti individuando, per ciascun Collegio, il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina assegna a ciascun Collegio i singoli procedimenti curando, per quanto possibile, una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro anche tenuto conto della complessità, ampiezza e gravità dei procedimenti assegnati.

La individuazione dei procedimenti da trattare segue un criterio di tipo cronologico. Il Presidente del Consiglio di Disciplina può derogare a tale criterio in presenza di ragioni di urgenza o di serie ragioni di opportunità.

La assegnazione dei procedimenti può, altresì, essere effettuata sentiti i Presidenti dei Collegi e i Consiglieri anche in sede di riunione del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Art. 3 (del funzionamento dei Collegi)

Il Presidente del Consiglio individua, per ciascun procedimento, un Consigliere relatore tenendo conto, ai fini di una equilibrata distribuzione dei carichi, della complessità, ampiezza e gravità dei procedimenti assegnati.

L'individuazione del Consigliere relatore può, altresì, avvenire in sede di riunione del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Art. 4 (delle cause di astensione)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, all'atto della assegnazione dei procedimenti il Consigliere che rilevi ragioni di astensione o di seria inopportunità lo segnala. Ove le ragioni di astensione o di seria

inopportunità a trattare un determinato procedimento si manifestassero successivamente, il Consigliere che le rilevi lo segnala senza ritardo al Presidente del Consiglio di Disciplina che procederà ad una riassegnazione del procedimento.

Art. 5 (dell'accesso agli atti da parte dei membri del CDT)

I fascicoli relativi ai singoli procedimenti possono essere liberamente consultati da tutti i membri del Consiglio di Disciplina che, ad ogni modo, sono tenuti al segreto.

Ogni Consigliere può segnalare al Presidente del Consiglio di Disciplina l'esistenza di ragioni di urgenza o di serie ragioni di opportunità ai fini della assegnazione del procedimento secondo il criterio di cui all'art. 2 comma 3

Art. 6 (dell'accesso agli atti da parte degli interessati e dei terzi)

Fermo quanto previsto dalla Legge, il giornalista sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia. Il Consiglio si riserva il diritto di non rendere disponibili elementi che possano essere utilizzati per finalità ritorsive o che possano compromettere i diritti dei terzi.

L'autore di un esposto che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è titolare di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, lo legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da questo esposto ha tratto origine, ferma restando la dimostrazione del nesso di strumentalità necessario tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare.

Tale accesso presuppone che il terzo interessato dimostri di avere concrete ragioni che ne legittimino l'interesse e che tali ragioni siano direttamente correlate con uno scopo legittimo e tutelato alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

L'autorizzazione all'accesso di cui ai commi 2 e 3 è sempre rilasciata dal Presidente del Consiglio di Disciplina sentito il parere del Presidente del Collegio, se già individuato e in carica.

Il provvedimento di autorizzazione o diniego deve essere motivato.

Art. 7 (delle informazioni sullo stato del procedimento)

L'autore di un esposto può chiedere informazioni sullo stato del procedimento e sul suo esito.

art. 8 (delle decisioni in materia disciplinare)

Il Collegio decide, anche in materia istruttoria, sempre a maggioranza dei suoi membri.

art. 9 (del dispositivo)

Il dispositivo delle decisioni che definiscono il procedimento disciplinare dopo la sua apertura è inserito a verbale dai membri del Collegio al termine della camera di consiglio.

art. 10 (delle decisioni istruttorie e di non luogo a procedere)

Il Collegio emette una decisione di non luogo a procedere quando non vi sono elementi sufficienti per l'apertura di un procedimento e quando, per la tenuità della condotta, la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma non appare realizzata.

Il Collegio, ai fini delle proprie determinazioni, può richiedere informazioni al giornalista che ha diritto ad un termine di trenta giorni nel rispetto del diritto di cui all'art. 6 comma 1

La richiesta di informazioni è succintamente motivata e contiene il riferimento al procedimento e l'invito a fornire chiarimenti

Il Collegio può effettuare l'attività istruttoria che ritiene opportuna ai fini delle proprie determinazioni nei limiti consentiti dalla Legge.

art. 11 (delle iscrizioni dei procedimenti)

Le segnalazioni che pervengono al Consiglio di Disciplina sono protocollate ed iscritte a cura della Segreteria secondo un ordine cronologico e con la attribuzione di un numero progressivo.

Le segnalazioni che riguardano più giornalisti per il medesimo o i medesimi fatti comportano l'attribuzione del medesimo numero progressivo. In tal caso, il procedimento a carico del singolo giornalista sarà contraddistinto da una lettera dell'alfabeto in sequenza.

art. 12 (della riunione dei procedimenti)

Se pervengono più segnalazioni sul medesimo fatto o su fatti correlati si procede ad un'unica iscrizione con le modalità di cui all'art. 11 nei confronti del singolo giornalista.

Il Presidente dispone la riunione dei procedimenti a carico del medesimo soggetto nei casi di cui al comma precedente.

art. 13 (della iniziativa d'ufficio)

Il Consiglio opera sulla base delle segnalazioni pervenute e che siano state iscritte a norma dell'articolo 11 nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2.

Il Consiglio può procedere anche d'ufficio alla iscrizione di fatti potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare.

L'iscrizione d'ufficio di un fatto che abbia un potenziale rilievo disciplinare è disposta dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale previa delibera assunta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

art. 14 (delle riunioni del Consiglio di Disciplina Territoriale)

Il Consiglio di Disciplina Territoriale si riunisce periodicamente, previa convocazione di tutti i Consiglieri a cura della Segreteria.

Le riunioni si tengono di regola presso la sede dell'Ordine dei Giornalisti o, previa comunicazione delle modalità di accesso a cura della Segreteria, per via telematica.

In casi particolari, può essere autorizzata la partecipazione da remoto o anche per via telefonica.

In caso di assenza del Presidente, la riunione già convocata viene presieduta dal Consigliere che fra i presenti ha maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

In caso di assenza del Segretario del Consiglio, le sue funzioni sono svolte da quello, fra i presenti, che ha minore anzianità di iscrizione.

art. 15 (delle decisioni del Consiglio su aspetti organizzativi e procedimentali)

Le decisioni del Consiglio su aspetti organizzativi e procedimentali sono prese a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.